

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 luglio 2025, n. 360  
**Riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico con specializzazione in Pediatria Dott.ssa Natalia Lilina e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)*";
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.*";

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07.03.2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27.06.2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni dei Dipartimenti della Giunta regionale al 31.07.2025;
- **VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23.05.2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31.07.2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30.04.2025;

#### Considerato che:

- l'art. 13 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, in deroga alla normativa di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e a quella in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha consentito "*l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea*", prevedendo nella sua prima formulazione che le Regioni e le Province autonome, a seguito di presentazione di apposita istanza degli interessati, potessero procedere al reclutamento temporaneo di tali operatori sanitari, al fine di far fronte alla carenza di dette figure professionali sottesa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la citata norma è stata successivamente integrata, con ampliamento degli aventi diritto anche ai cittadini di Paesi extra-UE oltre che agli Operatori Socio- Sanitari, nonché con previsione dell'espletamento di lavoro autonomo e/o di lavoro presso strutture sanitarie private accreditate interessate dall'emergenza COVID;
- con l'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito nella L. n. 126/2021, è stata ulteriormente ampliata la possibilità di reclutare personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero anche alle strutture non correlate alla gestione dell'emergenza COVID, al fine precipuo di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario nel territorio nazionale. La vigenza dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 è stata prorogata al 31.12.2023 con D.L. n. 24/2022 convertito nella L. n. 52/2022;
- ai sensi del successivo art. 4 ter del D.L. n. 198/2022, convertito nella L. n. 14/2023, è stata prorogata al 31.12.2025 la possibilità del reclutamento del personale con qualifica professionale sanitaria conseguita all'estero, prescrivendo l'obbligo per il professionista di chiedere alla Regione il rilascio di autorizzazione per l'esercizio temporaneo in deroga di cui trattasi, nonché l'obbligo per il medesimo di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale è prestata l'attività lavorativa e ogni successiva variazione. Il mancato adempimento di detti obblighi comportava la sospensione del riconoscimento;
- il legislatore nazionale ha poi modificato la disciplina applicabile alla fattispecie di cui trattasi con l'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, che:
  - ha consentito, con proroga della vigenza della normativa al 31.12.2025, l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga per tutti coloro che intendessero esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario del Servizio Sanitario Regionale, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero;
  - ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2023, di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- ha stabilito che, nelle more dell'adozione della menzionata intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020;
- ha abrogato il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 ter del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 14/2023, relativo all'obbligo di comunicazione all'Ordine competente dell'ottenimento del riconoscimento in deroga;
- in virtù della suindicata normativa, con circolare dell'11.07.2023, recante prot. AOO183-10146, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza, stabilendo che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero presentare istanza a mezzo PEC ai competenti Uffici regionali, corredata di:
  - copia del titolo di studio, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
  - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza, unitamente a traduzione giurata della stessa;
  - copia di documento d'identità in corso di validità;
- con nota del 13.12.2023, prot. AOO005-9228, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha richiesto parere al Ministero della Salute in merito alla proroga dei termini dei provvedimenti adottati ed in riscontro ad essa, con mail del 18.12.2023, la coordinatrice del Tavolo Tecnico Interregionale ha comunicato che l'art. 15 del D.L. 34/2023 convertito nella L. 56/2023, non avendo abrogato il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. 198/2022, consentiva la vigenza dell'art. 6 bis del D.L. 105/2021, che risultava così prorogato fino al 31.12.2025;
- la successiva determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, recante oggetto "*Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI*", nell'allegato "*MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA*", ha prescritto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R, a mezzo PEC la seguente documentazione:
  - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
  - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
  - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese.

Con la citata determinazione, si è precisato, altresì, che, qualora l'istanza fosse stata priva dei documenti innanzi descritti, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta non avrebbe potuto procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, salvo che il professionista sanitario avesse provveduto a trasmettere l'integrazione documentale di cui trattasi, atteso che le istanze eventualmente prodotte non in conformità con quanto disposto dal suddetto provvedimento sarebbero state rigettate;

- il D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, all'art. 2, comma 8 bis, ha poi disposto la proroga dal 31.12.2025 al 31.12.2027 del termine che consente l'esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

**Rilevato, inoltre, che:**

- coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha inteso consentire l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel SSR per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;
- il 03.04.2025, con prot. n. 0176798 di pari data, è stata presentata dalla Dott.ssa Natalia Lilina alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata idonea articolata istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. "*Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali*", il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- nell'espletamento del predetto iter istruttorio, la richiamata Sezione, con nota protocollata al n. 0258706 del 15.05.2025, ha fornito all'istante dettagliate informazioni e chiarimenti inerenti la materia de qua, ragguagliandola su specifiche circostanze inerenti i requisiti prescritti e i quesiti posti al Consolato Generale d'Italia a Mosca – dei quali meglio si illustrerà nel prosieguo della presente dissertazione – nonché ha richiesto le opportune integrazioni documentali;
- al termine dei complessi approfondimenti istruttori effettuati, è emerso che l'istanza della Dott.ssa Natalia Lilina risulta corredata dei documenti prescritti dalla D.D. n. 154 del 29.03.2024, senza alcuna carenza probatoria ed in particolare che la medesima:
  - ha conseguito la laurea in Medicina con specializzazione in "*Pediatria*" a Ordzhonikidze (Federazione Russa), presso l'Istituto Statale di Medicina dell'Ossetia Settentrionale, rilasciato il 26.06.1989;
  - con riferimento alla specializzazione, ha presentato, nella documentazione allegata all'istanza:
    - Certificato dell'Accademia Statale di Medicina dell'Ossetia Settentrionale-Alania di Vladikavkaz (Federazione Russa), rilasciato in data 01.11.2001, nel quale si attesta che la Dott.ssa Natalia Lilina abbia trascorso dal 19.10.1989 al 19.10.1990 un periodo di specializzazione postdiploma di laurea in "*pediatria*";
    - Certificato di Specialista in "*Pediatria*" dell'Accademia Statale di Medicina dell'Ossetia Settentrionale del Ministero della Salute della Federazione Russa di Vladikavkaz, rilasciato in data 16.09.2020 e valido per la durata di cinque anni, dunque scadente in data 16.09.2025;
    - Certificato di aggiornamento professionale, rilasciato a Mosca in data 02.02.2023, nel quale si attesta che la Dott.ssa Natalia Lilina ha completato un corso di aggiornamento professionale in "*Pediatria*" di n. 144 ore presso la Società a responsabilità limitata "*Istruzione professionale continua*";
  - In relazione al requisito dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito in corso di validità, si precisa che la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, con nota recante prot. n. 0634073 del 19.12.2024 e con sollecito del 12.05.2025, prot. n. 0248587, ha richiesto al Consolato Generale d'Italia a Mosca informazioni inerenti l'esistenza in Federazione

- Russa di Ordine/Albo professionale di personale medico e l'eventuale obbligatorietà o non obbligatorietà della relativa iscrizione ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria medica;
- a seguito di tanto, la citata Rappresentanza Consolare ha comunicato allo scrivente Ente regionale, con P.E.C. avente prot. n. 0251801 del 13.05.2025, che la stessa è tuttora in attesa di risposta dal Ministero degli Affari Esteri in ordine ai quesiti posti;
  - nelle more di ulteriori comunicazioni da parte del Consolato Generale d'Italia a Mosca, lo scrivente Ente regionale è venuto a conoscenza di rilevanti aggiornamenti informativi e delucidativi sulla questione di cui trattasi ad opera del Ministero della Salute della Repubblica dell'Ossetia Settentrionale-Alania del seguente tenore: *“Nel territorio della Repubblica dell'Ossetia Settentrionale-Alania non esiste un'organizzazione (ente) territoriale di medici – l'“ordine dei medici”... Inoltre, ... in conformità all'articolo 69 della Legge Federale del 21.11.2011 n. 323-FZ “Sulle basi della tutela dei cittadini nella Federazione Russa”, le persone che hanno ricevuto un'istruzione medica o di altro tipo nelle organizzazioni russe che svolgono attività educative e che hanno superato l'accreditamento specialistico hanno il diritto di svolgere attività mediche nella Federazione Russa. L'accreditamento specialistico è una procedura per determinare la conformità di una persona che ha ricevuto un'istruzione medica, farmaceutica o di altro tipo ai requisiti per lo svolgimento di attività mediche in una determinata specialità medica o attività farmaceutica. L'articolo 100 della suddetta legge federale prevede che fino al 1° gennaio 2026 le persone che hanno ricevuto un'istruzione medica o di altro tipo nella Federazione Russa e che possiedono un certificato di specialista hanno il diritto di svolgere attività mediche.”;*
  - a tale specifico proposito, atteso che in Federazione Russa – come dichiarato dal Ministero della Salute della Repubblica dell'Ossetia Settentrionale-Alania – è prescritta la necessità dell'accreditamento specialistico in una specialità medica per lo svolgimento delle correlate attività mediche e che il suindicato Certificato di Specialista in *“Pediatria”*, presentato dalla richiedente, rilasciato dall'Accademia Statale di Medicina dell'Ossetia Settentrionale del Ministero della Salute della Federazione Russa di Vladikavkaz in data 16.09.2020 e valido per la durata di cinque anni, è scadente in data 16.09.2025, si precisa che sia in capo all'istante sussiste l'onere del rinnovo quinquennale alla scadenza dell'anzidetta certificazione di Specialista, sia in capo al datore di lavoro sussiste l'onere di verificare la validità del rinnovo quinquennale della stessa;
  - è in possesso del documento d'identità in corso di validità dal quale si evince che la professionista è residente nel territorio della Regione Puglia;
- conclusivamente, all'esito della valutazione di idoneità delle dichiarazioni rese dal richiedente e delle correlate allegazioni documentali, l'istanza della Dott.ssa Natalia Lilina è accoglibile, in quanto completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia.

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutati l'istanza in oggetto e i documenti allegati, nonché verificatane la coerenza e la conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia, si propone di:

- di ritenere accoglibile l'istanza presentata dalla Dott.ssa Natalia Lilina, in quanto, sulla base delle dichiarazioni dalla medesima rese, risulta completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia ed in particolare alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- di riconoscere l'idoneità del titolo professionale estero di medico con specializzazione in Pediatria conseguito all'estero dalla Dott.ssa Natalia Lilina, *...omissis...*, ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con

modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico con specializzazione in Pediatria fino al prescritto termine del 31.12.2027, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia, a condizione inderogabile che sia rispettato l'onere in capo all'istante del rinnovo quinquennale del Certificato di Specialista in "Pediatria", scadente in data 16.09.2025, nonché l'onere per il datore di lavoro della verifica della validità del rinnovo quinquennale dell'anzidetta certificazione, essendone requisito necessario in Federazione Russa per l'esercizio della professione medica nelle specializzazioni di competenza;
- di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento e l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di cui trattasi presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario regionale e, dunque, anche presso strutture autorizzate all'esercizio e/o accreditate istituzionalmente fino alla data del 31.12.2027, nel rispetto delle condizioni inderogabili descritte nel precedente punto. Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti organizzativi per il rilascio o la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale si dovrà tenere conto della suindicata durata del riconoscimento del titolo professionale, salvo modifiche e/o integrazioni della normativa in materia;
- di stabilire che il presente provvedimento di riconoscimento dell'idoneità del titolo professionale estero della professione sanitaria in argomento e di autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa non rappresenta una deroga al rispetto dei cogenti requisiti assunzionali prescritti dalla vigente normativa per lo svolgimento e l'esercizio dell'attività lavorativa in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale nelle strutture pubbliche e in quelle private accreditate, anche qualora il personale sia fornito da terzi soggetti, diversi dalle citate strutture;
- di stabilire che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale riconoscimento di cui ai precedenti punti, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024. Tanto di rende necessario anche ai fini dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate.

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

#### **Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm.ii.**

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016**

##### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. "Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali", dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di accogliere l'istanza presentata dalla Dott.ssa Natalia Lilina, in quanto, sulla base delle dichiarazioni dalla medesima rese, risulta completa dei requisiti richiesti e conforme alle prescrizioni normative vigenti in materia ed in particolare alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154/2024;
3. di riconoscere l'idoneità del titolo professionale estero di medico con specializzazione in Pediatria conseguito all'estero dalla Dott.ssa Natalia Lilina, **...omissis...**, ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
4. di consentire l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico con specializzazione in Pediatria fino al prescritto termine del 31.12.2027, fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia, a condizione inderogabile che sia rispettato l'onere in capo all'istante del rinnovo quinquennale del Certificato di Specialista in "Pediatria", scadente in data 16.09.2025, nonché l'onere per il datore di lavoro della verifica della validità del rinnovo quinquennale dell'anzidetta certificazione, essendone requisito necessario in Federazione Russa per l'esercizio della professione medica nelle specializzazioni di competenza;
5. di stabilire che il presente provvedimento consente il reclutamento e l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di cui trattasi presso Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, dunque, anche presso strutture autorizzate all'esercizio e/o accreditate istituzionalmente fino alla data del 31.12.2027, nel rispetto delle condizioni inderogabili descritte nel precedente punto 4.. Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti organizzativi per il rilascio o la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale si dovrà tenere conto della suindicata durata del riconoscimento del titolo professionale, salvo modifiche e/o integrazioni della vigente normativa in materia;
6. di stabilire che il presente provvedimento di riconoscimento dell'idoneità del titolo professionale estero della professione sanitaria in argomento e di autorizzazione all'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa non rappresenta una deroga al rispetto dei cogenti requisiti assunzionali prescritti dalla vigente normativa per lo svolgimento e l'esercizio dell'attività lavorativa a carico del Servizio Sanitario Regionale nelle strutture pubbliche e in quelle private accreditate, anche qualora il personale sia fornito da terzi soggetti, diversi dalle citate strutture;

7. di stabilire che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale riconoscimento di cui al precedente punto 4., qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024. Tanto di rende necessario anche ai fini dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate;
8. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
9. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Natalia Lilina.

Il presente provvedimento è composto di 12 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 12 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00385 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta  
Domenica Brindisi

E.Q.. Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività  
progettuali  
Angela Capozzi

Servizio strategie e governo dell'assistenza territoriale - rapporti istituzionali e capitale  
umano s.s.r.  
Antonella Caroli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro